

Modalità di accesso e di tenuta dell'Elenco regionale degli operatori biologici, art. 8 D.Lgs 220/95 art.3 L.R. 49/97 – Prima revisione

1. Premessa	1
2. Termini e definizioni	2
3. Riferimenti normativi.....	2
4. Elenco regionale degli operatori biologici	2
5. Modalità di notifica.....	3
5.1 Soggetto intestatario della iscrizione e dei documenti telematici	4
5.2 Prima notifica	4
5.3 Notifica di variazione	5
5.4 Decorrenza e Durata del periodo di conversione.....	5
6. Procedure di tenuta dell'Elenco	6
6.1 Registrazione ed iscrizione	6
6.2 Misure adottate dagli organismi di controllo	6
6.3 Cancellazione	6
6.4 Pubblicazione dell'Elenco	7
6.5 Accesso ai dati dell'Elenco	7
7. Modalità di invio del PAP.....	7
8. Modalità di aggiornamento del PAP.....	8

1. Premessa

Le modalità di seguito illustrate hanno l'obiettivo di migliorare e semplificare il sistema informativo e di costruzione e gestione dell'elenco regionale degli operatori biologici utilizzando il sistema informativo di ARTEA, abbandonando il sistema cartaceo utilizzato fino ad oggi secondo le normative in essere.

Il sistema informativo prevede l'acquisizione telematica, nell'Anagrafe delle aziende, delle informazioni relative alla loro struttura e relative attività produttive ed il costante aggiornamento attraverso i procedimenti amministrativi avviati dalle stesse aziende. Il sistema si propone, attraverso il fascicolo aziendale in modalità elettronica e l'archivio elettronico in cui appaiono i dati completi dell'Azienda, di rispondere all'esigenza di una semplificazione amministrativa ed all'introduzione di un controllo integrato effettivo da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Ai fini della notifica, l'operatore biologico, utilizzando la procedura telematica, limiterà la produzione di documenti cartacei, mediante l'utilizzo del patrimonio informativo presente nel proprio fascicolo aziendale elettronico interagendo, ove lo ritenga, attraverso l'accesso diretto con validazione mediante firma digitale.

La pubblica amministrazione (ARSIA, ARTEA) e gli Organismi di Controllo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 503/1999, alimentano ciascuno per le proprie competenze il Fascicolo aziendale elettronico.

Lo strumento di comunicazione delle richieste da parte delle Aziende, rispetto alle opportunità di sviluppo, avvalendosi dei dati strutturali dell'azienda e delle connesse attività produttive registrate nel sistema, è la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), in uso nel sistema informativo di ARTEA, di cui all'art. 11 della L.R. n. 45 del 27/7/2007.

Gli operatori biologici svolgeranno gli adempimenti previsti attraverso la DUA e la modulistica definita dal D.Lgs 220/95 e dal D.M. 4/8/2000 costituisce esclusivamente

riferimento per l'individuazione della struttura dei dati di notifica introdotti nella DUA, per le finalità previste dal presente provvedimento.

2. Termini e definizioni

CUAA – Codice unico di identificazione delle aziende agricole

Il codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA). In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della PA, il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della PA indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla PA scrivente il corretto CUAA.

UTE – Unità tecnico economica

A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche; per unità s'intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva. Al fine di identificare univocamente una U.T.E. si considera determinante il soddisfacimento di alcuni requisiti, in particolare: il requisito dell' "autonomia produttiva" e la definizione del "comune di prevalenza" come disciplinato dal regolamento relativo all'Anagrafe di ARTEA (decreto del Direttore n. 162 del 18 settembre 2003).

UPZ – Unità produttiva zootecnica

Unità produttiva destinata all'allevamento di specie animale, purché dotata di un proprio Registro di Stalla, inclusa o delocalizzata rispetto alla UTE o completamente svincolata da produzione foraggera propria, quindi da una UTE.

UPT – Unità produttiva per la trasformazione

Impianto produttivo autonomo o non significativamente vincolato alla produzione agricola, zootecnica o forestale di una UTE, individuabile univocamente nell'organizzazione produttiva, nella contabilità economica e fiscale della UTE.

PAP – Programma annuale di produzione vegetale e delle produzioni zootecniche

3. Riferimenti normativi

- Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08;
- D.Lgs 220 del 17/03/1995 e relativi allegati
- D.P.R. 503 del 1/12/1999
- D.M. 4/8/2000
- L.R. 49 del 16/07/1997
- Delibera Giunta regionale n. 352 del 21/05/2007
- L.R. n. 45 del 27/7/2007

4. Elenco regionale degli operatori biologici

L'Elenco regionale degli operatori biologici è istituito presso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo e Forestale (A.R.S.I.A.), ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 49/97.

L'Elenco regionale degli operatori biologici è articolato in tre sezioni distinte:

1 - sezione produttori agricoli, comprendente le persone fisiche o giuridiche che, in riferimento alle UTE di cui dispongono, producono prodotti agricoli dalla coltivazione del fondo e/o dagli allevamenti aziendali ed effettuano le operazioni di imballaggio e prima etichettatura dei prodotti ottenuti con metodo biologico, compresa la raccolta di prodotti spontanei. Sono compresi tra i produttori agricoli anche quegli operatori che svolgono attività di preparazione ma esclusivamente di prodotti ottenuti nella propria azienda;

2 - sezione preparatori, comprendente le persone fisiche o giuridiche che, presso le UPT di cui dispongono, effettuano, anche in conto terzi, le operazioni di conservazione e/o trasformazione e/o condizionamento di prodotti agricoli nonché la modificazione della presentazione del metodo di produzione biologico apportata all'etichettatura di prodotti freschi e conservati e/o trasformati, gli operatori del settore del commercio che sono tenuti ad assoggettarsi al sistema di controllo.

3 - sezione raccoglitori di prodotti spontanei, comprendente le persone fisiche o giuridiche che raccolgono prodotti non soggetti a pratiche di coltivazione e provenienti da zone individuate nella documentazione di notifica.

La sezione produttori agricoli è a sua volta suddivisa nelle sotto-sezioni:

1.1 - Operatori con superfici/animali in conversione;

Alla sotto-sezione 1.1 vengono iscritti gli operatori che applicano il metodo di produzione biologico su tutta la superficie aziendale destinata all'agricoltura, ovvero singole unità produttive o singole particelle poste in conversione o applicano il metodo di allevamento biologico sulle proprie UPZ (unità produttive zootecniche) poste in conversione.

In tale sotto-sezione vengono iscritti quegli operatori che, avendo già delle superfici condotte con metodo biologico, pongono in conversione nuovi appezzamenti o unità zootecniche, compresi quelli che sono obbligati a porre in conversione uno o più appezzamenti ovvero singole unità produttive a seguito di eventuali sanzioni comminate dagli Organismi di controllo.

1.2 - operatori con attività miste;

Alla sotto-sezione 1.2 vengono iscritti gli operatori che applicano il metodo produttivo biologico su singole unità produttive aziendali e gestiscono altre unità produttive aziendali con metodo diverso.

1.3 - operatori con superfici/animali che hanno completato il periodo di conversione.

Alla sotto-sezione 1.3 vengono iscritti gli operatori la cui azienda o unità produttiva ha completato il periodo di conversione al metodo di produzione biologico su tutta la superficie aziendale destinata all'agricoltura e/o per tutti gli allevamenti.

5. Modalità di notifica

Le notifiche devono essere presentate tramite la DUA nel sistema informativo di ARTEA, secondo quanto previsto dal Decreto del Direttore ARTEA n. 191 del 1/12/2008, che

provvede alla ricezione e protocollazione telematica rendendo disponibili tali informazioni all'ARSIA e all'Organismo di Controllo prescelto. La data di protocollazione telematica nel sistema di ARTEA costituisce notifica ai sensi del presente provvedimento.

5.1 Soggetto intestatario della iscrizione e dei documenti telematici

Il soggetto intestatario dell'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori biologici è la persona fisica o giuridica, identificata mediante codice fiscale.

La sua iscrizione è descritta nel Sistema Informativo di ARTEA mediante documento ID 335 (Iscrizione EROB), certificato da ARSIA.

I documenti telematici ID 330 (attestazione di idoneità con esito positivo), ID 331 (attestazione di idoneità con esito negativo), ID 335 (iscrizione EROB) sono intestati alla persona fisica o giuridica.

Il Sistema Informativo di ARTEA identifica, sulla base delle dichiarazioni effettuate tramite la DUA e degli attestati di idoneità, le superfici agrarie, gli allevamenti e gli impianti che sono soggetti al sistema di controllo previsto per le aziende iscritte all' Elenco regionale degli operatori biologici.

5.2 Prima notifica

L'operatore presenta ad ARSIA notifica iniziale utilizzando la modalità telematica, tramite il sistema informativo (SI) di ARTEA che rende altresì disponibili i dati di notifica per l'organismo di controllo prescelto dall'operatore.

La notifica è soggetta all'imposta di bollo, così come indicato dalla nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n°V/10/161/96 del 23/07/96, allegata alla circolare del Mi.P.A.F. n°9697084 del 17/12/96 e viene applicata alla domanda DUA.

La notifica di attività, ed in particolare la "dichiarazione di impegno" e la "richiesta all'Organismo di controllo" sono assolte tramite la sottoscrizione della DUA.

Entro **90** giorni dalla data di prima notifica, l'Organismo di controllo prescelto dall'operatore è tenuto a comunicare l'esito delle proprie verifiche e l'idoneità all'applicazione del metodo biologico, relativamente all'operatore, compilando il documento ID 330 (attestazione di idoneità con esito positivo) nel sistema informativo di ARTEA. Trascorso il termine di cui sopra la prima notifica si intende decaduta e l'ARSIA è tenuta a informare il notificante attraverso comunicazione postale. In caso di esito negativo, l'organismo di controllo compila il documento ID 331 (attestazione di idoneità con esito negativo).

L'operatore biologico potrà prendere visione dello stato d'avanzamento dell'istanza presentata, tramite accesso al sito internet di ARTEA, www.artea.toscana.it.

L'operatore biologico può essere iscritto in più sezioni dell'Elenco regionale sulla base della categoria di attività indicate nella notifica presentata.

5.3 Notifica di variazione

Gli operatori biologici devono inviare le notifiche di variazione di cui ai paragrafi successivi entro il termine di **30** giorni dall'avvenuta variazione dei dati a suo tempo trasmessi, utilizzando le stesse modalità descritte per la prima notifica.

Le notifiche di variazione relative ai dati catastali e alle strutture aziendali o a nuove attività di produzione, non sono soggette all'imposta di bollo e sono assolute all'atto della modifica del fascicolo aziendale elettronico.

Nei casi di variazione dell'intestatario (nuovo CUAA) di una azienda già iscritta all'Elenco e/o dell'Organismo di Controllo prescelto, la variazione di notifica di cui sopra è soggetta all'imposta di bollo. Nel caso di nuovo intestatario, questi è tenuto a presentare una DUA secondo le modalità descritte per la prima notifica. Contestualmente il vecchio intestatario comunica il recesso dal sistema del controllo, secondo le modalità di cui al successivo punto 6.3.

Gli Organismi di Controllo sono tenuti ad aggiornare entro 90 giorni, lo stato di idoneità dell'operatore a seguito delle variazioni sostanziali ai fini del sistema di controllo o, nel caso di nuovo CUAA, ad emettere nuova dichiarazione di idoneità, secondo le modalità descritte al punto 5.1. Nei casi di variazione di scarso rilievo sullo stato di idoneità, l'Organismo di Controllo comunica la presa visione delle variazioni con tempi e modalità di cui sopra.

5.4 Decorrenza e Durata del periodo di conversione

La durata del periodo di conversione è stabilita nell'art. 36, 37 e 38 del Reg. CE 889/08. Le disposizioni previste per i prodotti dell'apicoltura vanno integrate con quanto previsto dal D.M. 4/8/2000 e D.M. 29/3/2001.

Il periodo di conversione decorre dalla data di notifica dell'attività da parte dell'operatore e del relativo assoggettamento al regime di controllo, che corrisponde a quella di protocollazione del sistema ARTEA.

Al termine del periodo di conversione, alle particelle e agli animali registrati nel sistema informativo, viene attribuito in forma automatica la condizione di "biologico", salvo casi particolari di modifica della durata del periodo di conversione, come di seguito specificato.

Nei casi in cui l'Organismo di Controllo decida, d'intesa con l'ARSIA, di riconoscere retroattivamente, come facenti parte del periodo di conversione, eventuali periodi anteriori alla notifica o di prolungare tale periodo oltre la durata minima, relativamente alle superfici destinate alle produzioni vegetali, l'ARSIA provvede ad aggiornare il sistema informativo, modificando la durata del periodo di conversione per le particelle coinvolte.

Le situazioni in cui l'operatore può richiedere all'Organismo di Controllo il riconoscimento dei periodi anteriori alla notifica come facenti parte del periodo di conversione e le condizioni, sono riportate nel Reg CEE 2092/91, All I, punto 1.2, lettere a) e b).

Nei casi di prolungamento del periodo di conversione l'Organismo di Controllo indica nella dichiarazione di idoneità la data del termine del periodo di conversione delle particelle o degli animali interessati.

Nei casi di allevamenti apistici, la conclusione del periodo di conversione è legata alla completa sostituzione della cera da parte dell'operatore, nel periodo massimo di 3 anni; la completa sostituzione della cera dovrà essere accertata dall'Organismo di Controllo, che è tenuto a darne comunicazione mediante inserimento del documento ID 336 (attestazione di termine periodo di conversione)

6 Procedure di tenuta dell'Elenco

6.1 Registrazione ed iscrizione

L'operatore acquisisce l'iscrivibilità all'Elenco dalla data di protocollazione della notifica di attività, in seguito alla attestazione della idoneità da parte dell'Organismo di Controllo, comunicata secondo le modalità di cui al punto 5.2.

L'iscrizione è effettuata nel Sistema Informativo di ARTEA in forma automatica sulla base dei dati contenuti nella DUA e degli attestati ID 330 (attestazione di idoneità con esito positivo) con registrazione nel fascicolo aziendale di un documento telematico ID 335 (Iscrizione EROB), con assegnazione automatica di una posizione nell'elenco regionale e nella sezione di competenza sulla base dei dati dichiarati nella DUA e attestati tramite ID 330 (attestazione di idoneità con esito positivo),.

ARSIA certifica direttamente sul SI ARTEA il documento ID 335.

ARTEA, tramite il SI, rende disponibile agli operatori le informazioni relative all'avvenuta iscrizione e posizione nell'EROB.

ARSIA approva con proprio atto e pubblica annualmente l'Elenco regionale degli operatori biologici

L'ARSIA si avvale del fascicolo aziendale elettronico per registrare le attività amministrative e di vigilanza.

6.2 Misure adottate dagli organismi di controllo

Gli Organismi di controllo sono tenuti a dare immediata comunicazione all'ARSIA, utilizzando il sistema informativo ARTEA (documento ID 245), di tutte le misure adottate nei confronti degli operatori ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 834/07, a seguito di accertamento di irregolarità e di infrazioni.

6.3 Cancellazione

Ogni operatore ha facoltà di recedere dal sistema di controllo e dalla iscrizione all'EROB mediante tempestiva comunicazione all'ARSIA e all'OdC, utilizzando la DUA di cessazione nel SI ARTEA.

L'operatore viene cancellato dall'EROB in forma automatica mediante impostazione della scadenza del documento ID 335, con eliminazione dall'EROB che ARSIA approva annualmente con proprio atto.

La cancellazione d'ufficio dell'operatore viene effettuata nei casi in cui l'Organismo di Controllo, cui l'operatore è assoggettato, comunica all'ARSIA attraverso il sistema informativo, l'avvenuta esclusione a seguito della conclusione della procedura per il trattamento dei casi di infrazione, rilevati in fase di controllo o dovuti al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'operatore viene cancellato dall'EROB a seguito di certificazione emessa da ARSIA direttamente sul SI ARTEA (scadenza del documento ID 335) con eliminazione dall'elenco che ARSIA approva annualmente con proprio atto.

Nel caso in cui l'operatore cessi la propria attività con cancellazione o scadenza della propria posizione anagrafica nell'Anagrafe di ARTEA, vengono a decadere l'iscrizione EROB e i relativi documenti telematici.

ARTEA, in questi casi, informa ARSIA e gli Organismi di Controllo competenti mediante comunicazione telematica.

6.4 Pubblicazione dell'Elenco

Entro la data stabilita dalle vigenti norme, ogni anno l'ARSIA trasmette l'Elenco regionale aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e contestualmente alla Giunta regionale.

l'ARSIA provvede alla pubblicazione dell'Elenco regionale degli operatori biologici sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul proprio sito internet.

Sono pubblicati i dati degli operatori che risultano iscritti nell'Elenco alla data del **31 dicembre** dell'anno precedente, ad esclusione di quelli oggetto di provvedimenti di sospensione.

I dati pubblicati comprendono:

- CUA, denominazione dell'azienda/operatore e indirizzo, posizione nell'EROB

6.5 Accesso ai dati dell'Elenco

Ai dati contenuti nei fascicoli degli operatori iscritti all'elenco si applicano le disposizioni della normativa vigente relative al differimento di accesso, salvo che per gli operatori stessi.

7 Modalità di invio del PAP

Gli operatori biologici con la presentazione della DUA entro il 31 gennaio di ogni anno assolvono all'obbligo della comunicazione del PAP, sia per le produzioni vegetali che zootecniche; le eventuali variazioni al piano, successive al 31 gennaio di ogni anno, dovranno essere comunicate con le stesse modalità.

Nei casi in cui l'azienda segua un ordinamento colturale e produttivo costante da un anno all'altro, ha facoltà di dichiarare nella DUA che il PAP presentato è da considerarsi valido anche per gli anni successivi, impegnandosi a presentare il PAP di variazione non appena decada questa condizione

L'azienda può inoltre, sempre nei casi di ordinamento colturale e produttivo costante, indicare nel PAP la volontà di far valere per l'anno corrente l'ultimo PAP presentato.

Nei casi indicati l'azienda autorizza ARTEA ad inviare in modalità telematica entro la scadenza annuale l'ultimo PAP presentato, defalcato delle superfici eventualmente non più in conduzione.

8 Modalità di aggiornamento del PAP

In caso di variazioni non sostanziali del PAP e successive alla presentazione del PAP annuale, l'azienda ha facoltà di comunicare direttamente le variazioni all'Organismo di controllo, senza presentazione di una DUA di variazione tramite il SI ARTEA.

Sono escluse da questa modalità semplificata le aziende biologiche che richiedano premi sulle superfici oggetto di variazione.